

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-729 del 08/02/2024
Oggetto	R.R. N.41/2001 ART. 31 - CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE), LOCALITÀ CAPRARA. PROC. RE02A0065. SINADOC 41414/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-752 del 07/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N.41/2001 ART. 31 - CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE), LOCALITÀ CAPRARÀ. PROC. RE02A0065. SINADOC 41414/2023.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R. 1060 del 2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

– che con Determinazione Dirigenziale n° 5676 del 09/12/2019 è stato rilasciato il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee ad uso industriale e igienico ed assimilati in comune di Campegine (RE), località Caprara - codice procedimento RE02A0065 alla ditta Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa Agricola, c.f. 00133180356 con le caratteristiche di seguito descritte:

- n. 2 pozzi aventi profondità di mt 96 (pozzo 1) e 53 (pozzo 2);
- ubicazione del pozzi : Campegine (RE) località Caprara, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.17, mapp. n. 85; coordinate UTM RER - x: 617.433; y: 959.528 (pozzo1), x: 617.442; y: 959.467; (pozzo2);
- destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico e assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5,2;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 16.200;

– che il legale rappresentante della ditta Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa Agricola, (CF 00133180356), ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque sotterranee (assunta al protocollo ARPAE con il n° PG/2023/176554 in data 18/10/2023), ai sensi dell'art. 31 e ss., r.r. 41/2001 (codice pratica RE02A0065), consistente nell'aumento di volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 26.000;

DATO INOLTRE ATTO

– che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo le destinazioni d'uso della richiesta di variante alla concessione (industriale e igienico ed assimilati) non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;

– che pertanto, la destinazione d'uso individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 355 del 20/12/2023.

CONSIDERATO:

- che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "Metodo ERA", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2023/216137 in data 20/12/2023;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le **spese istruttorie**;
- è in regola con i pagamenti dei canoni per le **annualità pregresse** dal 2020 al 2023 e con l'annualità corrente (2024);
- ha versato la somma pari a 340,69 a integrazione del deposito cauzionale corrisposto con il precedente atto concessorio, pari a 2.117,48 euro, che risulta quindi aggiornato a 2.458,17 euro corrispondente all'annualità corrente.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica RE02A0065;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Caseificio Agricolo Milanello Terre di Canossa Società Cooperativa Agricola, (C.F./P.IVA 00133180356), con sede in Reggio Emilia (RE), la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE02A0065, ai sensi dell'art. 31 e ss., r.r. 41/2001 con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso ad esso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di mt 96 (pozzo 1) e 53 (pozzo 2);
- ubicazione del pozzi: Campegine (RE) località Caprara, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.17, mapp. n. 85; coordinate UTM RER - x: 617.433; y: 959.528 (pozzo1), x: 617.442; y: 959.467; (pozzo2);

- destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico e assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5,2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 26.000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;
 3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 quantificato in € 2.458,17 euro è stato pagato;
 4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata costituita;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa Agricola, C.F. 00133180356 (codice pratica RE02A0065).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Caprara del Comune di Campegine (RE) su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Pozzo 1: profondità di m 96 con tubazioni di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 3,00; - ubicazione: foglio 17 particella 85 coordinate UTM-RER X = 617.433 Y = 959.528;
- Pozzo 2: profondità di m 53 con tubazioni di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s **2,20**; - ubicazione: foglio 17 particella 85 coordinate UTM-RER X = 617.442 Y = 959.467;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti il processo produttivo nell'ambito dell'attività lattiero-caseario, nonché per le esigenze di tipo igienico ed assimilati inerenti le attrezzature e le strutture dell'intero caseificio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s **5,2** e nel limite di volume complessivo pari a m³ **26.000**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0370ER-DQ2-CCS - Conoide Enza - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a euro € € 2.458,17.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 2.458,17 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali

autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all' Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata su entrambi i pozzi e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. E' comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Salati Vincenzo c.f. SLTVCN53A24D934K in qualità di legale rappresentante di Caseificio Agricolo del Milanello Società Cooperativa Agricola, c.f. e p.Iva 00133180356, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Vincenzo Salati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.